

# Giustiniano, l'Imperatore Reformista

di [Enrico Pantalone](#)

Uno dei passi più importanti delle riforme di Giustiniano è stata sicuramente la codificazione concernente il colono, in altre parole chi coltivava un territorio agricolo che nell'Impero d'Oriente non assumeva mai l'onere (almeno formalmente) del servaggio della gleba.

Il colono è un uomo libero (dopo trent'anni lo è in ogni caso per legge) sostanzialmente, come persona non ha doveri verso nessuno, tranne che con lo stato, il quale impone per legge l'ereditarietà della terra da coltivare e da sfruttare adeguatamente, tecnicamente non importa se da lui o altri, l'importante è che renda e di conseguenza ne paghi canone d'affitto e tasse sulle rendite.

E' una variante più dinamica rispetto al servaggio della gleba occidentale, il motivo va ricercato nella mancanza di grandi latifondi e nella situazione politico-militare del periodo che non permetteva certo le stesse scelte di stampo europeo.

Eugenia Franciosi nel suo saggio "Riforme Istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle novelle di Giustiniano" (Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1998) fa ben notare come egli abbia attuato, nel corso del suo mandato, una profonda riforma istituzionale e giuridica che nelle intenzioni voleva rifondare l'unitarietà dell'Impero (Orbis Romanus).

A prescindere dalla sua politica legislativa egli si caratterizza in tutti i suoi atti pubblici per un netto ritorno alla classicità romana, considerata come strumento unico ed ancora estremamente valido ai fini di rendere omogeneo un territorio estremamente diviso sia dal punto di vista amministrativo che religioso.

In campo religioso la sua lotta contro la parcellizzazione delle varie dottrine cristiane fu decisamente importante, in questo si richiamava senz'altro a Costantino per la chiarezza con cui s'oppose ad ogni forza che cercasse di destabilizzare lo stato centrale.

Il ritorno al passato, allo stato classico romano per lui era in ogni modo essenziale, non a caso la legislazione giuridica con la sua opera maggiore, Il Corpus Iuris, sarà ripresa più tardi ad occidente dagli Imperatori franco-germanici come base del loro diritto al governo ed all'eredità romana mentre ad oriente, pur restando norma vigente cadde praticamente in disuso essendo considerata di derivazione latina.

Un esempio probante era dato della riforma attuata riguardante la cosiddetta Pretura del Popolo, formata oltre che dal consueto assetto amministrativo (officium) e da quello giudiziario (corte di giustizia) anche da una struttura parallela per la tutela dell'ordine pubblico e per consentire l'intervento di milizie o personale specializzato in caso di calamità o disastri sul territorio cittadino.

Il personale operativo era formato da circa 50 militari, 20 con compiti di polizia e 30 per la tutela dell'ambiente urbano, in pratica dei pompieri, visto che gli unici problemi erano dovuti ai numerosi incendi nella capitale.

Al comando di questo personale operativo v'era normalmente un Tribuno, la cui specializzazione era comunque la repressione di sommosse, in effetti le venti "teste di cuoio" erano efficienti e preparate proprio contro queste evenienze ed avevano un'ottima disciplina.

La Manumissio era l'atto con cui si rinunciava alla manus sul servo, di fatto, lo si liberava dalla schiavitù, cioè diveniva libertus.

Nel suo *ius novum* Giustiniano codificò tutte le leggi esistenti sul territorio, soprattutto italiano, che raccoglievano le manomissioni, e dovevano essere moltissime indubbiamente che si tramandavano di generazione in generazione.

Si ebbe così un sistema completamente elaborato perfettamente in maniera giuridica fondendo usi e costumi di tutte le province facenti corpo dell'impero e risolvendo molte problematiche concernente questi atti.

La legge diventava formale e validata da documenti, cosa che non sempre succedeva in precedenza: in pratica, Giustiniano rendeva edotta tutta la popolazione che il semplice fatto di dichiarare pubblicamente la manomissione del proprio servo diventava legalmente valida ed inoppugnabile andando ad eliminare quelle pratiche oscure che facevano dichiarare il falso al solo scopo di alienare il servo a fini fiscali per un breve periodo.

L'unico requisito richiesto, secondo le migliori tradizioni romane, era la presenza di cinque testimoni nel momento della dichiarazione formale.

In pratica con quest'atto Giustiniano forniva la cittadinanza romana per diritto a tutti i manomessi, togliendo quelle distinzioni alquanto stantie e deleterie per chi aveva avuto la libertà invece tramite pretore.

Il vecchio delitto contro lo stato, la *laesa majestas* o *perduellio* rimase in auge anche sotto Giustiniano che anzi ne trascrisse alcuni principi nel *Digesto* e l'importanza stava nel fatto che egli codificò il reato di cospirazione e tutto ciò che diveniva occupazione di luogo pubblico o proposizione di disturbo ed incitamento alla rivolta contro il governo.

L'assassinio od il tradimento erano equiparati (come al tempo di Roma) compreso anche le falsificazioni (i giuramenti soprattutto), ma anche il portare armi in piazza in maniera ostile, o il far fallire una provincia, il principio della volontà ad agire era considerato alla stessa stregua dell'azione vera e propria.

Tutto ciò era passibile della massima condanna, chiunque disturbasse il quieto vivere e lo stato sapeva che poteva incorrere in pesanti se non addirittura mortali punizioni.

La riproposizione di questa antica legge romana, sulla falsariga di molte altre scritte nei codici redatti sotto il suo impero, oltre a rappresentare un modo per una diretta continuità con il passato serviva indubbiamente anche ad ammonire chi volesse cercare di creare problemi in quel momento così particolare per la sopravvivenza dell'Impero.

[Home Page Storia e Società](#)